

CONSORZIO ECOLOGICO DEL CUNEESE

**REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE
FUNZIONI TECNICHE**

ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50

Indice

Articolo 1	Oggetto del regolamento
Articolo 2	Principi generali
Articolo 3	Costituzione e destinazione del fondo
Articolo 4	Determinazione della quota di incentivazione
Articolo 5	Soggetti partecipanti al fondo
Articolo 6	Atto di incarico
Articolo 7	Informazione e pubblicità
Articolo 8	Ripartizione del fondo
Articolo 9	Riduzione degli incentivi a titolo di penalizzazione
Articolo 10	Corresponsione ed erogazione dell'incentivo
Articolo 11	Importo massimo degli incentivi
Articolo 12	Economie
Articolo 13	Disposizioni finali
Articolo 14	Entrata in vigore

Articolo 1 — Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” - di seguito denominato “Codice” - e si applica per le funzioni tecniche svolte dal personale interno del Consorzio Ecologico del Cuneese, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabilita.
2. Sono esclusi dall'applicazione di questo regolamento gli interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, a prescindere dalla presenza o meno di una preventiva attività di progettazione, e in generale tutti gli interventi – lavori, servizi e forniture – eseguiti senza la predisposizione di alcun elaborato tecnico, ossia su semplice richiesta di preventivo o con determinazione di assegnazione e impegno di spesa o con affidamento diretto.

Articolo 2 — Principi generali

1. Il fondo istituito e normato dal presente regolamento ha la finalità di valorizzare l'attività dei dipendenti del Consorzio e di garantire l'economicità e la semplificazione dell'azione amministrativa . L'istituto incentivante trova applicazione se e nei limiti in cui l'incarico interno esoneri l'ente dal dispendio di risorse derivante dal ricorso ad appalto di servizi tecnici in presenza di analoghe professionalità interne.
2. La quantificazione ed accantonamento delle somme destinate agli incentivi è legata all'avvio della procedura per l'acquisizione dei relativi lavori, beni o servizi.
3. Il compenso non viene corrisposto qualora, per qualsiasi motivo, non si pervenga all'aggiudicazione.
4. L'eventuale maggiore importo delle varianti in corso d'opera, ai fini degli incentivi, si somma all'importo a base di gara, ma soltanto nell'ipotesi in cui si possa riscontrare un maggiore impegno tecnico e si possa escludere che sia originato da errori od omissioni progettuali ascrivibili ai dipendenti incaricati.

Articolo 3 — Costituzione e destinazione del fondo

1. Il Consorzio destina ad un “Fondo incentivante per le funzioni tecniche” risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un’opera o lavoro, servizio, fornitura.
2. L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma precedente è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri previsti nel presente regolamento nei successivi articoli, a favore dei soggetti indicati nel successivo articolo 5, al lordo dell’Irap e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del Consorzio.
3. Il venti per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del precedente 1° comma, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all’acquisto da parte del Consorzio di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa; una parte delle risorse può essere utilizzata per l’attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Articolo 4 — Determinazione della quota di incentivazione

1. La quota effettiva del fondo, di cui all’articolo precedente è calcolata sull’importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, aumentato dell’importo delle somme a disposizione eventualmente previste per lavori, servizi o forniture che siano da affidare separatamente dall’appalto principale, il tutto al netto dell’Iva e delle spese tecniche.

2. La percentuale viene determinata come segue, in relazione all'importo dell'intervento:

Scaglioni sull'importo a base di gara	Quota destinata al fondo
Da 0 a euro 510.000	2,00%
oltre euro 510.000	Euro 10.200 + 0,072965% sulla parte eccedente euro 510.000

3. L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica in esito alle risultanze della gara.

Articolo 5 - Soggetti partecipanti al fondo

1. Partecipano alla ripartizione del fondo:
 - a) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **responsabile unico del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del codice;
 - b) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di **programmazione della spesa per investimenti**, ai sensi dell'art. 21 del codice;
 - c) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **verifica preventiva del progetto**, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d) del codice;
 - d) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di **predisposizione e di controllo delle procedure di bando**;
 - e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto**, ai sensi dell'art. 101 del codice;
 - f) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario**, ai sensi dell'art. 102 del codice;
 - g) **il personale tecnico-amministrativo** al quale formalmente è stato affidato l'incarico di **collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere**, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

Articolo 6 — Atto di incarico

1. Finché il Consorzio si manterrà nell'attuale assetto, con un organico esiguo ed una quasi totale coincidenza tra i responsabili di servizio e gli incaricati delle principali funzioni tecniche, l'attribuzione e degli incarichi viene effettuata dal Consiglio d'amministrazione, sentiti i responsabili dei servizi coinvolti.
2. Il provvedimento di cui al comma precedente deve riportare:
 - la descrizione e l'importo complessivo dell'opera o del lavoro pubblico, del servizio o della fornitura;

- il nominativo dei dipendenti incaricati, con relativa categoria e profilo professionale, i compiti assegnati e la percentuale dell'incentivo spettante;
 - i termini entro i quali devono essere eseguite le singole prestazioni affidate.
3. Al medesimo incaricato possono essere attribuite più mansioni, purché compatibili fra loro.
 4. L'espletamento di detti incarichi non deve arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento delle normali mansioni contrattualmente riconnesse alla qualifica e profilo del dipendente.
 5. Con analogo provvedimento, sentito il responsabile unico del procedimento, possono motivatamente essere modificati o revocati uno o più incarichi. Al dipendente interessato dal provvedimento viene riconosciuta una quota di incentivo soltanto qualora abbia già svolto una parte significativa di prestazione e la motivazione non contempli sue inadempienze.

Articolo 7 — Informazione e pubblicità

1. L'amministrazione provvede a dare la necessaria pubblicità circa gli incarichi conferiti e tutte le informazioni connesse attraverso il sito istituzionale del Consorzio, particolarmente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Articolo 8 — Ripartizione del fondo

1. L'incentivo è attribuito secondo la ripartizione riportata nella seguente tabella:

Attività	Ruolo	Quota incentivo
----------	-------	-----------------

Responsabilità unica del procedimento	Responsabile unico del procedimento	25,0
	Collaboratori tecnici	6,0
	Collaboratori amministrativi	1,0
Programmazione della spesa per investimenti	Collaboratore contabile/amministrativo	5,0
Verifica preventiva del progetto	Verificatore del progetto preliminare	2,0
	Verificatore del progetto definitivo	3,0
	Verificatore del progetto esecutivo (servizi e forniture)	10,0
	Collaboratori tecnici	4,0
Predisposizione e controllo delle procedure di bando	Incaricato	6,0
	Collaboratori amministrativi	1,0
Direzione lavori o direzione dell'esecuzione del contratto	Direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto	20,0
	Collaboratori tecnici	6,0
	Collaboratori amministrativi	1,0
Collaudo [collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico, certificazione di regolare esecuzione, verifica di conformità]	Collaudatore tecnico-amministrativo	5,0
	Certificatore di regolarità amministrativa	5,0

2. Qualora un dipendente svolga più prestazioni tecniche oggetto del presente regolamento, cumula gli incentivi previsti per ciascuna prestazione.
3. La percentuale destinata ai collaboratori può essere suddivisa tra più soggetti e dimensionata secondo l'apporto di ciascuno.

Articolo 9 — Riduzione degli incentivi a titolo di penalità

1. Qualora si verificano dilazioni nell'espletamento di una o più delle prestazioni attribuite, rispetto alla tempistica stabilita, si applicano, a titolo di penalità, le seguenti decurtazioni del corrispondente incentivo:
 - a. incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;

- b. incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c. incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
2. Qualora si verificano incrementi rispetto ai costi previsti nel quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso di gara, si applicano le seguenti decurtazioni del corrispondente incentivo a titolo di penalità:
 - a. incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b. incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c. incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
 3. Qualora si verifichi dilazione nei tempi ed incremento dei costi, le penali previste ai commi precedenti si assommano.
 4. Le penali non si applicano qualora la dilazione del tempo e l'aumento dei costi trovino giustificazione in base a norme del codice o a normativa sopravvenuta.
 5. L'incentivo non viene corrisposto nel caso di accertati errori ed omissioni da parte dell'incaricato nella prestazione tecnica attribuitagli.

Articolo 10 — Corresponsione ed erogazione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal responsabile del servizio amministrativo e personale, su relazione del responsabile unico del procedimento.
2. L'erogazione del compenso viene effettuata con le seguenti modalità:
 - a. all'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura:
 - nella misura dell'80% della quota complessiva corrispondente, per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - nella misura del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del responsabile unico del procedimento;
 - b. all'approvazione del collaudo o della certificazione di regolare esecuzione ovvero della verifica di conformità:
 - nella misura del 100%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo ovvero di verifica di conformità;
 - nella misura del 20%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - nella misura del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP.

3. Qualora, tra l'aggiudicazione e l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione ovvero della verifica di conformità, intercorra un lasso temporale non superiore a dodici mesi, gli incentivi saranno erogati al termine in un'unica soluzione.
4. Qualora tra l'aggiudicazione e l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione ovvero della verifica di conformità intercorra un lasso temporale superiore a dodici mesi le quote previste alla lettera b) del precedente 2° comma, gli incentivi saranno ripartiti ed erogati in rate annuali uguali corrispondenti alla durata del contratto.

Articolo 11 — Importo massimo degli incentivi

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da altre amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Articolo 12 — Economie

1. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a personale esterno al Consorzio o decurtate ai sensi del precedente articolo 9, defluiscono nel fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, per le finalità di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Articolo 13 — Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni dettate in materia dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *«Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»* ed ai relativi provvedimenti applicativi.
2. Le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate per effetto di sopravvenute normative statali e regionali nonché di linee guida emanate dall'Autorità nazionale anticorruzione.

Articolo 14 — Entrata in vigore

1. Il presente regolamento costituisce integrazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi".
2. Il presente regolamento entrerà in vigore trascorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio informatico del Consorzio, successivi all'intervenuta esecutività o eseguibilità della deliberazione di approvazione.

3. Il fondo di cui al precedente articolo 3 viene costituito con riferimento a opere o lavori o servizi o forniture la cui procedura tragga avvio in data successiva al provvedimento di adozione del presente regolamento.